

TRIBUNALE DI CUNEO
27 GIU. 2023
PROT. N. 232 INT. 23



PROT. N.
27 GIU. 2023
TRIBUNALE DI CUNEO

TRIBUNALE DI CUNEO

Le presenti “linee guida” raccolgono le valutazioni espresse e concordate tra tutti i Magistrati componenti della Sezione Civile (in special modo quelli addetti al settore contenzioso ed al settore delle esecuzioni), al fine di individuare soluzioni interpretative ed organizzative condivise su alcuni degli aspetti controversi della riforma del processo civile, c.d. Cartabia, sì da evitare, per quanto possibile, incertezze e contrasti applicativi.

Ovviamente, le soluzioni condivise in questa sede potranno essere oggetto di riesame sulla base di quanto emergerà nei primi mesi di applicazione della riforma.

1) **Problematiche di diritto transitorio.**

Con riferimento all'interpretazione dell'art. 35 D. Lgs. n. 149/202, come sostituito dall'art. 1 co. 380, L. n. 197/2022, si concorda nel senso che, dovendo la riforma applicarsi ai procedimenti instaurati a partire dal 1° marzo 2023:

- quanto alle **cause introdotte con atto di citazione notificato a mezzo posta, spedito prima del 28.2.2023, ma ricevuto dopo tale data**, si condivide l'interpretazione secondo cui – nonostante i principi giurisprudenziali formati in relazione all'art. 5 c.p.c. – tali cause devono ritenersi soggette al vecchio rito, in quanto tale soluzione sembra maggiormente conforme:
 - a) alla formulazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 149/2022 (che distingue tra procedimenti “instaurati” e “pendenti”);
 - b) al principio di tutela dell'affidamento dell'attore (che non può essere frustrato dal livello di efficienza del servizio postale);
 - c) al principio generale secondo cui la validità di ciascun atto processuale è regolata dalla normativa vigente al momento in cui viene posto in essere (tempus regit actum);
 - d) alla tutela del diritto di difesa del convenuto
- rispetto alle **cause con più convenuti**, con citazione notificata nei confronti di alcuni prima del 28.2.2023 e nei confronti di altri dopo, si concorda nel senso di attribuire valore assorbente alla prima notificazione, con la conseguenza che il processo plurisoggettivo può in ogni caso proseguire unitariamente con le forme del vecchio rito;

- con riguardo alle **opposizioni a decreto ingiuntivo**, tenuto conto dell'unitarietà del procedimento monitorio (Cass. civ. Sez. Un. 927/2022) e del riferimento al deposito del ricorso, una volta notificato il decreto, ai fini della determinazione della pendenza della lite (Cass. civ. Sez. Un. 20596/2007), si concorda di seguire il vecchio rito con riguardo a tutte le opposizioni afferenti a decreti ingiuntivi pronunciati e notificati in esito a ricorsi depositati prima del 1.3.2023;
- con riferimento alle **opposizioni introdotte ai sensi dell'art. 616 e 618 co. 2 c.p.c.**, tenuto conto dell'unitarietà del procedimento di opposizione, si concorda nel senso che l'opposizione debba seguire il vecchio rito, anche se la fase a cognizione piena sia instaurata dopo il 28.2.2023, qualora essa concerna ricorsi depositati innanzi al GE prima di quella data;
- con riguardo alle **ipotesi di riassunzione** (a seguito di dichiarazione di incompetenza, di annullamento o cassazione con rinvio), si concorda nel senso che la causa proceda con il rito vigente per la causa riassunta;

2) **Erronea scelta del rito**

- A. In caso di **causa ordinaria sottoposta al vecchio rito ma introdotta con i contenuti e gli avvertimenti previsti dal nuovo rito** si concorda nel senso di attendere il momento dei controlli *ex art. 171 bis c.p.c.* rilevando in detta sede che la causa è soggetta al vecchio rito nonché la nullità della citazione per erroneità dell'avvertimento *ex art. 167 n. 7 c.p.c.*, adottando i conseguenti provvedimenti (a seconda della costituzione e della posizione assunta dal convenuto) prescritti dall'art. 164 c.p.c. nella formulazione ante riforma, specificando che in ogni caso non devono essere depositate le memorie *ex art. 171 ter c.p.c.* nonché mandando alla Cancelleria per la modifica del codice di iscrizione (da Cartabia in vecchio rito ordinario);
- B. In caso di **causa ordinaria sottoposta al nuovo rito, il cui atto introduttivo sia stato redatto con i contenuti e gli avvertimenti previsti dal vecchio rito o sia stato notificato nel rispetto del termine a comparire previsto per il vecchio rito**, si concorda che l'intervento del giudice per la sanatoria delle conseguenti invalidità debba avvenire in sede di verifiche preliminari *ex art. 171 bis c.p.c.*;
- C. Nell'ipotesi di **ricorso redatto con i contenuti previsti dall'art. 702-bis c.p.c. ma depositato dopo il 28 febbraio 2023**, si concorda di ritenere l'atto come introduttivo del nuovo procedimento semplificato, con la conseguenza che eventuali nullità collegate all'avviso *ex art. 163 n. 7 c.p.c.*, se ritenute sussistenti, potranno eventualmente essere sanate in udienza e che verrà dato mandato alla

Cancelleria per la modifica del codice di iscrizione (da Cartabia in vecchio rito ordinario);

NB: in tutte le ipotesi in cui l'atto introduttivo risulti essere stato erroneamente iscritto a ruolo generale secondo le formalità del rito disciplinato dal Codice di procedura civile antecedente alla "riforma Cartabia", sebbene dalla complessiva lettura e dalla eventuale notifica prodotta emerga che la parte abbia correttamente inteso fare applicazione della novella legislativa, si conviene che, trattandosi di mera regolarizzazione, il Giudice assegnatario, ricevuto il fascicolo, con decreto darà mandato alla Cancelleria per modificare il codice di iscrizione.

3) Verifiche ex art. 171 bis c.p.c.

Con riferimento alla tempistica di adozione si conviene che, stante la formulazione della norma, che richiede in ogni caso un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza indicata in citazione, il provvedimento del giudice *ex art. 171 bis c.p.c.* sia sempre necessario e che, pertanto, finché non venga adottato, non decorrano i termini perentori prescritti dell'*art. 171 ter c.p.c.*

Si condivide, inoltre, la soluzione interpretativa secondo cui il giudice in questa fase, qualora lo ritenga necessario al fine di adottare la decisione più corretta ed utile in esito alle verifiche (ad esempio nel caso di omessa produzione della prova della notificazione dell'atto di citazione e di convenuto non costituito o nell'ipotesi in cui si renda necessario un chiarimento al fine di accertare l'estensione del litisconsorzio necessario), può ricorrere all'audizione delle parti, adottando un decreto interlocutorio e specificando, nello stesso, che solo all'esito dei chiarimenti verrà adottato il decreto *ex art. 171 bis c.p.c.*

Si concorda nel senso che, in sede di verifiche preliminari, non potranno essere adottati provvedimenti diversi da quelli enunciati dallo stesso articolo 171 *bis c.p.c.*, talché tutte le istanze che non abbiano natura cautelare o para-cautelare (es: sospensione *ex art. 649 c.p.c.* o *ex art. 615 c.p.c.*), come, ad esempio, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività *ex art. 648 c.p.c.*, saranno affrontate soltanto in sede di udienza, rispettando i dettami legislativi.

4) Procedimento semplificato

Con riferimento all'ambito di applicazione del nuovo rito semplificato, si concorda di aderire alla soluzione interpretativa secondo cui, tenuto conto della formulazione del secondo periodo del primo

comma dell'art. 281 *duodecies* c.p.c. e della verificabilità delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 281 *decies* c.p.c. solo all'esito della costituzione del convenuto, l'obbligatorietà astrattamente prevista da quest'ultima norma sia solo tendenziale, con la conseguenza che appare difficilmente predicabile l'erroneità della scelta del rito già in fase di instaurazione e, quindi, nell'ipotesi di azioni sottoposte a termini di decadenza non dovrebbero porsi problemi di inammissibilità dell'azione conseguenti alla scelta dell'atto introduttivo, anche in caso di successiva conversione del rito.

Per quanto concerne, invece, i presupposti per la concessione dei termini previsti dal quarto comma dell'art. 281 *duodecies* c.p.c., si concorda nel senso che:

- 1) il “giustificato motivo” dal punto di vista soggettivo ricorre ogniqualvolta venga allegato un impedimento apprezzabile, senza che siano necessarie quelle caratteristiche di eccezionalità, assolutezza ed imprevedibilità che caratterizzano la “causa non imputabile” ex art. 153 c.p.c.;
- 2) il “giustificato motivo” dal punto di vista oggettivo ricorre ogniqualvolta sia stato introdotto, dalle difese del convenuto al momento della costituzione ovvero dalle deduzioni e/o istanze formulate dalle parti in udienza, un profilo di novità apprezzabile.

5) Appelli avverso le sentenze del giudice di pace

I procedimenti d'appello avverso le sentenze del giudice di pace instaurati dopo il 28.2.2023 seguono, con riferimento ai termini a comparire, ai termini di costituzione dell'appellato ed ai controlli del giudice nella fase introduttiva, una disciplina – ricavabile dalla nuova formulazione dell'art. 342 comma 2 c.p.c. (termine di comparizione di 90 giorni), dell'art. 343 c.p.c. (termine di costituzione dell'appellato ai fini della proposizione dell'appello incidentale di 20 giorni prima dell'udienza), dell'art. 349 *bis* c.p.c. (possibilità per il giudice designato di differire la prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni) e dell'art. 350 c.p.c. (controllo sulla regolare instaurazione del contraddittorio in udienza) – sostanzialmente equiparabile a quella vigente *ante* riforma.

Pertanto, ove il fascicolo venga iscritto come “Cartabia” e inserito nella casella di Consolle relativa alle verifiche preliminari, il giudice designato adotterà un provvedimento con cui confermerà o differirà l'udienza ex art. 349 *bis* co. 2 c.p.c., anche al fine segnalare l'erronea inclusione in detta casella.

6) Fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive e giudizio di divisione endoesecutiva

Con riferimento alla fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive soggette al nuovo rito ordinario

(ovvero concernenti ricorsi depositati dinanzi al GE dopo il 28.2.2023: v. punto 1), tenuto conto della materiale incompatibilità della dimidiazione automatica dei termini di comparizione prevista dall'art. 616 e 618 c.p.c. con i termini previsti dagli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c., si ritiene che la previsione della dimidiazione debba ritenersi implicitamente abrogata.

Quanto alle divisioni endoesecutive soggette al nuovo rito ordinario, i Giudici addetti al settore delle esecuzioni concordano nel senso che – trattandosi di parentesi di cognizione introdotte, di fatto, con l'ordinanza del GE *ex* art. 600 c.p.c., contenente già la fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti, con assegnazione dei termini di legge per l'instaurazione del giudizio ed avviso alle parti che in caso di mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine indicato, la procedura sarà dichiarata estinta – per tali giudizi debba continuare a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 181 *dis.p* att. c.p.c. anziché quella prevista dai nuovi articoli 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c., evidentemente incompatibile.

7) Note scritte in sostituzione di udienza *ex* art. 127 *ter* c.p.c.

Tenuto conto della formulazione della norma e dell'equiparazione del deposito di note scritte all'udienza ad ogni fine, si conviene che sia esclusa la necessità di redigere un apposito verbale dell'udienza così sostituita (ad eccezione che nel settore delle esecuzioni, stante l'incompatibilità, allo stato, di una diversa soluzione con il SIECIC), come pure non si reputa necessaria la formale assunzione della causa in riserva, potendo il Giudice provvedere nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio assegnato alle parti.

Al fine di semplificare l'applicazione concreta della norma e di non stravolgere il calendario di udienza di ciascun Giudice, i giudici del settore Contenzioso hanno convenuto di assegnare quale termine perentorio per il deposito delle note la data che sarebbe stata deputata alla trattazione in presenza della causa, fissando altresì un termine orario (solitamente le 9:30 del mattino), con invito al deposito delle note quantomeno il giorno antecedente alla scadenza del termine, sì da consentire il tempestivo scarico dell'atto da parte della Cancelleria e scongiurare il rischio di malfunzionamenti del sistema.

In caso di istanza congiunta delle parti costituite volta alla trattazione scritta della causa, considerata la natura perentoria del termine di 15 giorni previsto dal secondo comma della norma, si reputa necessario che l'istanza venga presentata quantomeno il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'udienza in presenza, sì da consentire al giudice l'esame dell'istanza con un congruo termine (5 giorni) e, quindi, l'adozione del provvedimento sostitutivo nel rispetto del termine

perentorio previsto dall'art 127 *ter* comma 2 c.p.c per il deposito di note.

Quanto all'ambito applicativo della disposizione, si conviene che:

- non è compatibile con la trattazione scritta la prima udienza *ex art.* 183 c.p.c. del nuovo rito ordinario, poiché richiede la comparizione personale delle parti al fine di stimolarne la conciliazione;
- sussistendo dubbi circa la compatibilità con l'udienza *ex art.* 281 *sexies* c.p.c., anche nella sua nuova formulazione, è opportuno evitare la sua sostituzione con le note scritte.

NB: in entrambi i casi rimane ferma la piena compatibilità con l'udienza c.d. "da remoto" *ex art.* 127 *bis* c.p.c.;

8) Obbligo di depositi dei documenti in via telematica

Considerato l'obbligo di deposito dei documenti in forma telematica, prescritto dall'art. 87 disp. att. c.p.c., si concorda nel senso che il giudice, qualora sia necessaria la produzione di documenti in udienza ad opera della parte, dovrà assegnare un termine per provvedere al deposito telematico.

Si condivide, comunque, che l'obbligo di deposito telematico dei documenti non sia predicabile nei procedimenti in cui la parte sia ammessa a difendersi personalmente: in tali ipotesi, il giudice può autorizzare il deposito di atti e documenti in formato cartaceo.

9) CTU iscritto ad altri albi o non iscritto in alcun albo

In caso di nomina di CTU iscritto ad altro albo o non iscritto in alcun albo, la nuova formulazione dell'art. 22 disp. att. c.p.c. prevede che il provvedimento (motivato in relazione alla scelta) deve essere semplicemente comunicato al Presidente del Tribunale, senza necessità di alcuna autorizzazione.

Si condivide che, nell'ipotesi (che deve rimanere del tutto eccezionale) di CTU non iscritto ad alcun albo e non registrato nel Reginde, il Giudice possa autorizzare il deposito della relazione peritale tramite atto scritto, che verrà poi scansionato e messo in visione sul p.c.t. dal personale di Cancelleria.

Il Presidente della Sezione Civile

dr. Rodolfo Magri

